



COMUNE DI BELLEGRA

(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.12 DEL 20/06/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGETTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, DI IGIENE URBANA E DI SPAZZAMENTO MANUALE E SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E DI IGIENE URBANA - APPROVAZIONE RELAZIONE ART. 34 D.L. 179/2012

L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di giugno nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CERA Flavio - Sindaco	Si
2. FANICCHIA Alessandra - Consigliere	Si
3. CARPENTIERI Mario - Consigliere	Si
4. IACOVELLI Giuseppe - Consigliere	Si
5. COCULO Francesco - Consigliere	Si
6. MOSCA Valter - Consigliere	Si
7. SPOLETINI Sara - Consigliere	Si
8. SUSINI Osvaldo - Consigliere	Si
9. CECI Aldomiro - Consigliere	Si
10. MASTROGIACOMO Antonio - Consigliere	Si
11. PROIETTI Francesco - Consigliere	Si
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 0

Assiste l'adunanza il sottoscritto Segretario Comunale Dott. Dott.ssa TEDESCHI Francesca il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CERA Flavio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

CHE con nota prot. n. 6318 del 15.11.2019 il Comune di Bellegra ha esercitato il diritto di recesso contrattuale, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 24 del contratto Rep. n. 1106/2015 nei confronti della Ditta Massimi Aurelio e Figli srl, appaltatrice del servizio di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

CHE l'amministrazione ha avviato da tempo la progettazione del nuovo servizio di gestione dei rifiuti urbani, al fine di efficientare il servizio, garantire lo stesso livello qualitativo a tutti i cittadini, eliminando le disparità di trattamento tra centro urbano e case sparse e realizzare un risparmio sul canone annuale, con effetti riduttivi del canone Tari;

CHE a tale scopo con Deliberazione di G.C. n. 18 del 13.03.2020 è stato approvato il progetto esecutivo per il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana, e per il servizio di spazzamento manuale, redatto dall'Ing. Angelini Alessandro all'uopo incaricato con Determinazione n. 86 del 25.02.2020;

CHE al fine di stabilire le modalità per l'affidamento del servizio è necessario adempiere a quanto prescritto dall'art. 34, comma 20, del D.L. 179 del 18.10.2012, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17.12.2012 a norma del quale: *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*;

PRESO ATTO CHE in materia di gestione dei rifiuti il Legislatore attribuisce la competenza alla raccolta dei rifiuti all'Ente d'Ambito secondo la programmazione regionale; la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, con l'obiettivo del superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti e del conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative (art.200 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii);

CONSIDERATO CHE nella Regione Lazio ancora non sono state attuate le disposizioni in materia di gestione dei rifiuti in Ambiti definiti dal Piano di Gestione dei Rifiuti Regionale, vige ancora la seguente disposizione transitoria sancita nel comma 1 dell'art.198 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii *“Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;

RILEVATO CHE l'art. 198, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che i Comuni continuano la gestione dei rifiuti fino a che non inizi l'attività del soggetto aggiudicatario della futura gara con cui la costituenda Autorità d'ambito affiderà il servizio di gestione integrata dei rifiuti;

TENUTO CONTO CHE la suddetta interpretazione trova, altresì conferma sia nei pareri espressi dalla Corte dei Conti, laddove i giudici contabili, chiamati a pronunciarsi in materia hanno più volte sottolineato come nelle more dell'istituzione degli ATO permane in capo ai comuni la potestà di gestione dei servizi di igiene ambientale (Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 17/1/2014 n. 20. In termini AGCM, Parere AS 696 del 1 giugno 2010). Anche la giurisprudenza amministrativa ha ribadito come "... L'Unione dei Comuni è titolare del potere dovere di (continuare a) gestire il servizio di raccolta dei rifiuti urbani durante il periodo transitorio fino a che il nuovo sistema, con la gestione a livello d'ambito, non sarà operativo." (Tar Toscana, sez. I, del 3 giugno 2014 n. 991; in termini Tar Campania, sez. I, del 2 dicembre 2014 n. 6303);

CONSIDERATO CHE, risulta necessario per il Comune intervenire quanto prima in materia, al fine di dare continuità alla gestione del servizio attualmente in affidamento temporaneo con Ordinanza Sindacale n. 18/2020 contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO CHE ai sensi del citato comma 20 dell'art. 34 del D.L. 179/2012 come convertito dalla Legge n. 221 del 17.12.2012, è stata redatta dall'Ufficio Tecnico, apposita relazione che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma prescelta e che definisce i contenuti specifici dell'affidamento del servizio;

PRESO ATTO CHE la relazione evidenzia in particolare come la migliore forma di gestione futura sia quella di ricorrere all'esternalizzazione del servizio a terzi (appalto/concessione) mediante procedura ad evidenza pubblica, oltre che la più conveniente per la collettività, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della stessa;

VISTA la Relazione allegata, redatta ai sensi dell'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012;

VISTO CHE la Relazione è stata approvata con Deliberazione di G.C. n. 26 del 23.05.2020 e **CHE** come risulta dalla attestazione di avvenuta pubblicazione prot. n. 3207 del 16.06.2020 è stata pubblicata all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Bellegra dal 23.05.2020 al 07.06.2020 e non sono pervenute osservazioni;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che al c. 2, lett. e) che stabilisce la competenza del Consiglio Comunale in materia di organizzazione dei pubblici servizi;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del progetto per il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana, e per il servizio di spazzamento manuale, redatto dall'Ing. Angelini Alessandro e già approvato con Deliberazione di G.C. n. 18 del 13.03.2020;

RITENUTO di dover procedere contestualmente all'approvazione della relazione di cui all'art. 34 comma 20, del D.L. 179/2012 già approvata con Deliberazione di G.C. n. 26 del 23.05.2020;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo, n. 152/2006 (Codice Ambiente);
VISTA la Legge n. 221/2012;
VISTA la Legge n. 50/2016;
VISTA la Legge n. 267/2000;

SENTITO in merito agli aspetti giuridico – amministrativo il Segretario Generale;

DATO ATTO CHE sono stati espressi i pareri previsti dall'artt. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere del

Con votazione: favorevoli n. 9, contrari n. / e astenuti n. 2 (Ceci - Proietti)

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato e trascritto:

Di approvare il progetto per il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana, e per il servizio di spazzamento manuale, redatto dall'Ing. Angelini Alessandro, già approvato con Deliberazione di G.C. n. 18 del 13.03.2020;

Di prendere atto che, la relazione di cui all'art. 34 comma 20, del D.L. 179/2012 allegata alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, già approvata con Deliberazione di G.C. n. 26 del 23.05.2020, come risulta dalla attestazione di avvenuta pubblicazione prot. n. 3207 del 16.06.2020, è stata pubblicata all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Bellegra dal 23.05.2020 al 07.06.2020 e non sono pervenute osservazioni;

Di approvare la relazione di cui all'art. 34 comma 20, del D.L. 179/2012 allegata alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che, in base alla predetta relazione tecnico-economica è stata dimostrata l'efficienza e l'economicità della gestione con l'esternalizzazione del servizio a terzi (appalto di servizi) mediante procedura ad evidenza pubblica;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con la seguente votazione favorevoli n. 9, contrari n. / astenuti n.2 (Ceci - Proietti) , ai sensi dell'articolo 134, comma, 4 del D.Lgs n.

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
Firmato digitalmente
CERA Flavio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dott.ssa TEDESCHI Francesca



Comune di Bellegra
Città Metropolitana di Roma Capitale

**SERVIZI DI RACCOLTA
TRASPORTO A TRATTAMENTO
DEI RIFIUTI URBANI
E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA**

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei
requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta
(ex D.L. n. 179/2012, art. 34 commi 20 e 21)**


Il Sindaco
Stefano Cera
20 MAG. 2020


Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Melissa Bubbico

Informazioni di sintesi	
Oggetto dell'affidamento	Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti urbani
Ente affidante	Comune di Bellegra (RM)
Tipo di affidamento	Appalto di Servizi
Durata del contratto	5 anni
Tipo di affidamento	Affidamento tramite gara con procedura aperta ex art.60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i e selezione offerta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del citato decreto
Territorio interessato dal servizio da affidare	Ambito territoriale del Comune di Bellegra

Soggetto responsabile della compilazione	
Nominativo	Arch. Melissa Bubbico
Ente di riferimento	Comune di Bellegra (RM)
Area	Ufficio Tecnico
Telefono	06/95618018/29
e-mail	melissa.bubbico@virgilio.it

PREMESSA

La presente relazione si riferisce alla volontà dell'Amministrazione Comunale di procedere a nuovo affidamento mediante gara di appalto a soggetto esterno, del "*Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani in modalità porta a porta*" in seguito al recesso contrattuale posto in essere con la ditta affidataria del servizio. Volontà dell'amministrazione è infatti di procedere alla definizione di un nuovo progetto di gestione dei rifiuti urbani, nell'ottica di efficientare la prestazione ed operare un risparmio sui canoni di gestione.

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'art. 34, c. 20 del DL 179/2012 convertito in Legge 221/2012, prevede che: *“20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.*

Obiettivi dell'obbligo di pubblicare la relazione sono:

- il rispetto della disciplina europea;
- la parità tra gli operatori;
- l'economicità della gestione;
- l'adeguata informazione della collettività di riferimento.

L'affidamento dei servizi pubblici locali

Sulle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali (SPL) di rilevanza economica si sono succedute diverse discipline, ma in particolare, il riferimento generale per la disciplina applicabile nell'ordinamento italiano in materia di affidamento del servizio è rappresentato dalla normativa europea (direttamente applicabile) relativa alle regole concorrenziali minime per le gare ad evidenza pubblica che affidano la gestione di servizi pubblici di rilevanza economica (Corte cost., sentenza n. 24 del 2011).

Secondo la normativa dell'Unione europea gli enti locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali attraverso:

- esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- società mista pubblico-privata, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto;
- gestione diretta da parte dell'ente locale, cosiddetta gestione “in house”, purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, e vi sia il rispetto dei vincoli normativi vigenti. In particolare, la giurisprudenza comunitaria consente la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell'ente locale, allorquando l'applicazione delle regole di concorrenza ostacoli, in diritto o in fatto, la «speciale missione» dell'ente pubblico (art. 106 TFUE), alle sole condizioni del capitale totalmente pubblico della società affidataria, del cosiddetto controllo “analogo” (il controllo esercitato dall'aggiudicante sull'affidatario deve essere di “contenuto analogo” a quello esercitato dall'aggiudicante sui propri uffici) ed infine dello

svolgimento della parte più importante dell'attività dell'affidatario in favore dell'aggiudicante.

In materia di gestione dei rifiuti il Legislatore attribuisce la competenza alla raccolta dei rifiuti all'Ente d'Ambito secondo la programmazione regionale; la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, con l'obiettivo del superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti e del conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative (art.200 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii).

Considerando che nella Regione Lazio ancora non sono state attuate le disposizioni in materia di gestione dei rifiuti in Ambiti definiti dal Piano di Gestione dei Rifiuti Regionale, vige ancora la seguente disposizione transitoria sancita nel comma 1 dell'art.198 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii "Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

In tale periodo transitorio, spetta ai comuni la disciplina della gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e, in coerenza con i piani d'ambito una volta adottati, stabiliscono in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Il Legislatore in questi anni ha prodotto varie stratificazioni di disposizioni legislative in materia di servizi pubblici locali, in particolare sui servizi di “rilevanza economica”, determinando una confusione nell’applicazione delle norme.

Infatti, a seguito dell’emanazione delle sentenze n.24/2011 e n.199/2012 della Corte Costituzionale, il riferimento a carattere generale è quello enunciato dalla disciplina e giurisprudenza europea, nonché dalla legislazione in materia interna. Al fine di attuare le disposizioni legislative dell’art. 34 del Decreto Legge 18/10/2012, n. 179 viene ricostruito a seguire il quadro normativo di riferimento.

Intanto, è bene allocare i servizi oggetto della presente relazione nell’alveo dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in quanto ad esso è correlata la potenzialità di produrre un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull’assetto concorrenziale del mercato di settore.

Per quanto riguarda le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica si elencano di seguito le principali disposizioni europee e statali, di carattere trasversale, che possono ritenersi vigenti:

- a) l’art. 106 del TFUE richiamato dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza 199/2012 e con esso anche l’art. 14 del TFUE nonché il protocollo n. 26 al TFUE e la direttiva 123/2006 che forniscono importanti indicazioni anche in relazione ai contenuti della motivazione dell’affidamento in house;
- b) il Libro Verde sui servizi di interesse economico generale (COM (2003) 270);
- c) il Codice dei contratti pubblici D.lgs. 18 aprile 2016, n°50 e s.m.i il quale recepisce le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e, contestualmente, introduce nell’ordinamento interno un sistema di regolazione nella materia degli appalti di lavori, forniture e servizi;
- d) l’art. 113 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 – Tuel;
- e) Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (G.U. 8 settembre 2016, n. 210) come integrato dal D.lgs.16 giugno 2017, n. 100 (G.U. 26 giugno 2017, n. 147).

Pertanto, si può concludere che il Comune di Bellegra deve scegliere, in coerenza con la legislazione interna e, soprattutto, ai principi di derivazione comunitaria, una delle seguenti alternative per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana:

- 1) affidamento del servizio con procedura di evidenza pubblica in applicazione del codice dei contratti (D.lgs. 50/2016 e s.m.i), nel rispetto dei principi del Trattati dell’Unione Europea;
- 2) affidamento del servizio a società mista con socio esperto nel settore dell’appalto e scelto attraverso procedure ad evidenza pubblica con una gara “a doppio oggetto” (affidamento del servizio ed individuazione del socio operativo);

3) affidamento del servizio "in house providing" alla società partecipata ed interamente di capitale pubblico (ricorrere all'autoproduzione di beni, servizi e lavori, anziché rivolgersi al mercato rispettando procedure di evidenza pubblica) in conformità dell'art.192 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i ed ai contenuti della storica sentenza Corte di Giustizia UE 18.II.1999, C-107/98, c.d. Teckal.

RAGIONI SPECIFICHE DELL'AFFIDAMENTO

Alla luce di quanto evidenziato la scelta amministrativa è orientata verso ricorso al mercato ossia all'individuazione del soggetto gestore all'esito di una gara ad evidenza pubblica (appalto) in applicazione delle norme previste dal D.Lgs. 50/2016. Una tale scelta scaturisce dalla analisi comparativa, sotto un profilo squisitamente giuridico – legislativo, dei modelli operativi esistenti (gestione in house, società mista ed appalto) e dalla considerazione che il ricorso alla gara di evidenza pubblica per selezione del partner privato sia quella che, allo stato delle regole normative esistenti, meglio coniuga il necessario rispetto della disciplina comunitaria e di settore, in materia, con le esigenze di efficacia e efficienza dell'azione amministrativa.

La scelta di gestire il servizio mediante società in house non appare allo stato percorribile per la mancanza all'interno dell'Amministrazione comunale di adeguate strutture e/o personale in grado di poter effettuare il c.d. controllo analogo come richiesto dalla giurisprudenza. Inoltre sarebbe necessario costituire un soggetto giuridico nuovo destinato a doversi estinguere al momento della costituzione del nuovo ATO Unico Regionale con tutte le problematiche connesse alla liquidazione societaria.

Così come la scelta di gestire il servizio mediante società mista pubblica/privata e quindi attraverso la creazione di una persona giuridica nuova, appare, non adeguata in una fase "transitoria" in cui pur dovendo gestire il servizio, si è in attesa dell'attuazione della norma che prevede la costituzione del nuovo ATO Unico regionale. Anche per questa società sarebbe prevista la fase liquidatoria sulla quale l'ente dovrebbe vigilare e partecipare.

Di contro, l'affidamento del servizio a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica (in un'ottica di tutela della concorrenza e in ossequio ai principi comunitari della libera circolazione delle merci, libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi) appare, in conclusione, la soluzione più idonea per la futura gestione del servizio, oltre che la più conveniente per la collettività, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della stessa.

Verificata, per quanto sopra, la assoluta legittimità, dell'affidamento in appalto a terzi del "*Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani in modalità porta a porta*" del Comune di Bellegra, questa amministrazione intende procedere ad **affidare a terzi, mediante gara a procedura aperta**, la gestione del servizio, nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita e delle prerogative che ne derivano, in ordine alla ritenuta opportunità e necessità di evidenziare le ragioni di ordine tecnico-amministrativo, ritiene, pertanto, che la nuova modalità di gestione rappresenti comunque la scelta più idonea e conveniente per la collettività, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della stessa, per le ragioni specifiche che nel seguito si illustrano.

SEZIONE B**B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

Oggetto dell'appalto è l'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana con ridotto impatto ambientale in un'ottica di ciclo di vita, ai sensi dei principi e della legislazione europea ed italiana, del Piano di Azione per la sostenibilità dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 febbraio 2014 e del Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio. Rientrano nell'appalto il complesso delle seguenti elencate prestazioni e forniture che il Comune di Bellegra intende affidare a una Società specializzata nel settore esterna all'Ente.

I servizi riguardano la raccolta differenziata porta a porta delle seguenti frazioni merceologiche prodotte dalle utenze domestiche e non domestiche di tutto il territorio: secco residuo, umido, carta e cartone, imballaggi in plastica, imballaggi in vetro e lattine. Gli operai della Società appaltatrice, addetti alla raccolta, devono essere dotati, entro sei mesi dalla consegna dei servizi, di idonei sistemi di lettura dei TAG allocati sui mastelli/contenitori oggetto del presente appalto, che l'impresa deve associare all'utente e distribuire entro sei mesi dalla consegna dei servizi.

La raccolta porta a porta per le utenze deve avvenire mediante prelievo del rifiuto direttamente presso i luoghi di produzione dello stesso: l'utenza domestica deve esporre i propri sacchi/mastelli/contenitori assegnati sul ciglio stradale pubblico presso la propria utenza, a partire dalle ore 21.00 del giorno precedente la raccolta ed entro e non oltre le ore 05.00 del giorno di raccolta, e le ritirerà a svuotamento effettuato.

PRESTAZIONE PRINCIPALE - Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani (CPV 90511100-3) e servizi di trasporto di rifiuti (CPV 90512000-9)

A1. Servizio di raccolta e trasporto del secco residuo dei rifiuti urbani presso impianto autorizzato al recupero.

A2. Servizio di raccolta differenziata degli scarti di mense e cucine dei rifiuti urbani e trasporto presso impianto autorizzato al recupero.

A3. Servizio di raccolta differenziata di carta e cartone (congiunta) dei rifiuti urbani e trasporto presso impianto autorizzato al recupero.

A4. Servizio di raccolta differenziata dei contenitori in vetro e lattine (multi-materiale leggero) e trasporto presso impianto autorizzato al recupero.

A5. Servizio di raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e trasporto presso impianto autorizzato al recupero.

A6. Servizio raccolta dei pannolini e pannoloni e trasporto presso impianto autorizzato al recupero.

A7. Servizio di raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale e trasporto presso impianto autorizzato al trattamento.

A8. Servizio di raccolta a chiamata degli ingombranti, RAEE e degli sfalci e potature con trasporto presso impianto autorizzato al recupero.

A9. Servizio di raccolta differenziata delle pile esauste, farmaci scaduti e rifiuti etichettati "T" e/o "F" e trasporto presso impianto autorizzato al recupero.

A10. Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti provenienti dal cimitero e trasporto presso impianto autorizzato al recupero.

A11. Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti proveniente dai mercati settimanali, fiere occasionali e manifestazioni e trasporto presso impianto autorizzato al recupero.

A12. Gestione centro comunale di raccolta.

A13. Attività di comunicazione sull'informatizzazione sulla raccolta differenziata, sulle informazioni ambientali e redazione della Carta dei servizi

A14. Forniture per erogazione dei servizi.

PRESTAZIONE SECONDARIA - Servizi di pulizia e di spazzamento meccanizzato delle strade (CPV 90610000-6)

A15. Servizi di spazzamento meccanizzato.

È inclusa la raccolta dei rifiuti, anche sfusi, ovunque abbandonati nel territorio comunale anche depositati a terra nelle zone intorno ai contenitori esposti.

La Società appaltatrice deve svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria delle forniture allocate sul territorio e di quelle descritte nel capitolato, nonché la sostituzione e lo smaltimento a proprio onere di attrezzature eventualmente deteriorate. Il costo di sostituzione e smaltimento rientra nel corrispettivo dell'appalto.

DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in anni 5 (cinque) salvo l'inizio delle attività da parte del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'Ambito ai sensi dell'art. 202 del D.Lgs. 152/2006. In tale situazione il contratto di servizi perde efficacia giuridica e si intende risolto.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO UNIVERSALE

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e, nello specifico, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani rientra nella fattispecie giuridica di Servizio Pubblico Locale, con le conseguenti caratteristiche: obbligo di accessibilità fisica ed economica, continuità e non discriminazione, qualità e sicurezza. Pertanto, i servizi di raccolta dei rifiuti raggruppati in modo differenziato e i servizi di igiene urbana dovranno essere sempre attivi sul territorio comunale al fine di non determinare problemi igienici sanitari; inoltre, tali servizi dovranno essere progettati ed erogati secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali.

La fase di progettazione dei servizi sarà attuata secondo il seguente principio: gli utenti che si trovano nelle stesse o simili condizioni territoriali, sociali e residenti in simili località abitative (centro urbano, frazioni, case sparse) avranno diritto alla stessa modalità di svolgimento del servizio definito in fase progettuale secondo i principi sopra citati, a differenza dell'attuale impostazione del servizio che risulta differenziato nel calendario di raccolta, tra centro urbano e case sparse.

Per ciò che concerne gli obblighi di servizio pubblico, è necessario in fase di progettazione ed erogazione del servizio garantire che i servizi di interesse economico generale, oggetto della presente relazione, siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su

tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità). Infatti, non è pensabile definire nella sua totalità un sistema che permetta che il servizio pubblico venga reso completamente a tariffa determinando l'erogazione del servizio alla sola possibilità economica. Quanto affermato risulta essere una conseguenza dell'interpretazione della seguente disposizione costituzionale: *“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”*.

Quanto detto sopra deve essere bilanciato all'applicazione del principio chi più inquina paga alla correlazione del servizio reso con la tariffa stessa.

Inoltre, è bene evidenziare che nella definizione dei servizi l'Ente locale deve garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo sostenibile per le utenze. La determinazione dei costi deve essere equilibrata, senza ostacolare l'apertura del mercato, né creare discriminazioni fra i fornitori, né aggravare le distorsioni della concorrenza.

La Commissione Europea, con comunicazione del 29 novembre 2005 n. C 297/04 *“Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico”*, definisce le seguenti condizioni di compatibilità delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico:

- 1) l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico, definiti in modo chiaro;
- 2) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che la compensazione comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto ad imprese concorrenti;
- 3) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi;
- 4) nel caso in cui si sia in presenza di un affidamento diretto all'impresa incaricata dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, la compensazione deve essere determinata sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

Pertanto, nella definizione dei servizi di raccolta rifiuti e servizi di igiene urbana da erogare sul territorio comunale sarà necessario indicare, in particolare:

- a) la precisa natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico;

- b) le utenze ed il territorio interessato;
- c) la natura dei diritti speciali eventualmente attribuiti ad alcune utenze specifiche;
- d) i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione;
- e) le modalità per evitare sovra compensazioni e per il loro eventuale rimborso.

SEZIONE C

MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

La presente relazione ha come obiettivo quello di definire e motivare la forma di gestione scelta, oltre che la verifica dell'osservanza dei requisiti europei previsti per tale modalità di affidamento, sia l'analisi di efficienza e di economicità e le sue prospettive. Pertanto, considerando che il Comune di Bellegra intende raggiungere, con estrema urgenza, i livelli minimi di raccolta differenziata previsti dalla legge e vuole esternalizzare la gestione del servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana, individuando nel libero mercato un operatore economico specializzato nel settore attraverso l'offerta economicamente più vantaggiosa selezionata con una gara europea con procedura aperta.

SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

Al fine del raggiungimento degli obiettivi innovativi descritti nelle precedenti sezioni si ritiene opportuno esternalizzare i servizi di gestione rifiuti ad un apposito operatore economico che possa intervenire con degli investimenti sul servizio pubblico, quali investimenti sulle infrastrutture informatiche e gestione e manutenzione delle stesse. Tale scelta di esternalizzazione del servizio pubblico attraverso una procedura aperta si ritiene rafforzata dalla comprovata partecipazione alle gare dei Comuni della Regione Lazio di imprese operanti nel settore della raccolta dei rifiuti urbani; quindi, si evince la possibilità di ottenere un processo di concorrenza e di selezione della migliore offerta.

L'Amministrazione comunale si è posta l'obiettivo di ottenere degli elaborati progettuali dettagliati nella loro composizione dei costi dei servizi appaltati tali da permettere una precisa contabilità dei servizi in fase di liquidazione delle fatture. Quindi, con l'attività progettuale sono stati definiti tutti i servizi oggetto dell'appalto e quantificati tutti i relativi costi di ogni singolo servizio con la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti. Tali dati saranno resi pubblici al fine di comprendere il costo di ogni singolo servizio erogato alle utenze e pagato dalle stesse.

Riguardo al concetto della sostenibilità del prezzo per le utenze è bene evidenziare che il sistema complessivo di gestione dei rifiuti urbani progettato e dimensionato per il Comune di Bellegra suddiviso in due affidamenti distinti per appalto di servizi di gestione dei rifiuti urbani e servizi di spazzamento determina un risparmio complessivo rispetto all'attuale canone annuo pari a € 407.525,52 di circa € 37.000,00 annui calcolati senza tener conto dell'eventuale ribasso d'asta.

Per ogni ulteriore chiarimento sui costi si rimanda ai documenti progettuali.